



<<MODIFICHE DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE>>

deliberazione approvata dal Consiglio regionale
ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione

nella seduta n. 309 del 29 settembre 2022

Il Consiglio regionale nella seduta n. 309 del 29 settembre 2022 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, le seguenti modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione - Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007, con deliberazione del 3 marzo 2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2010, con deliberazione del 24 settembre 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 16 ottobre 2013, con deliberazione del 29 ottobre 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 6 novembre 2013, con deliberazione del 25 giugno 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 2014, con deliberazione del 17 novembre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 2 dicembre 2015, con deliberazione del 23 ottobre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 dell'8 novembre 2017 e, da ultimo, con deliberazioni del 12 marzo 2018, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 28 marzo 2018.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) redige annualmente il progetto di bilancio finanziario di previsione e il rendiconto del Consiglio regionale e propone all'Assemblea eventuali variazioni di bilancio di sua competenza;>>;

b) le lettere d) e h) sono abrogate.

Art. 2

(Modifica all'articolo 20 bis)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 35)

1. Il comma 3 dell'articolo 35 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<3. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. L'Ufficio di Presidenza della Commissione si riunisce entro tre giorni lavorativi dalla richiesta per valutarla nel rispetto dell'articolo 34, comma 1. La riunione della Commissione deve tenersi entro i successivi dieci giorni lavorativi.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 36)

1. Al comma 8 dell'articolo 36 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<tuttavia le sanzioni previste dall'articolo 63 sono disposte dalla Commissione solo nei casi di rilevante gravità>> sono sostituite dalle seguenti: <<le sanzioni sono disposte dal Presidente della Commissione che, solo nei casi di rilevante gravità, informa il Presidente del Consiglio al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 63, comma 5>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 40)

1. All'articolo 40 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<gli eventuali sostituti>> sono inserite le seguenti: <<, nel numero massimo di uno per gruppo consiliare,>> e le parole <<; tale termine non può superare i 10 giorni dalla conclusione dell'esame e deve in ogni caso consentire il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea in attuazione del calendario dei lavori della stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 50, comma 2>>;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 44 bis)

1. Dopo l'articolo 44 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

*<<Art. 44 bis
(Elezioni suppletive negli organi collegiali)*

1. In caso di sospensione dalla carica di uno o più Consiglieri, qualora gli stessi siano titolari di incarichi negli organi di cui al presente titolo, si provvede alla loro sostituzione, per la durata della sospensione, con le modalità e procedure previste per l'attribuzione di detti incarichi.>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 52)

1. Al comma 8 dell'articolo 52 del regolamento interno del Consiglio regionale dopo le parole <<deliberazione negativa>> sono inserite le seguenti: <<, inclusa l'approvazione di un emendamento soppressivo,>>.

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 63)

1. L'articolo 63 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<Art. 63
(Sanzioni)

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
2. Il Consigliere richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni all'Assemblea alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente, persista nel suo comportamento o, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda a oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta. Si applicano, per la censura e per l'esclusione dall'Aula, le disposizioni del comma 2.
4. Se il Consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Segretari per l'esecuzione dell'ordine impartito.
5. Nei casi previsti dal comma 3 il Presidente può, altresì, proporre all'Ufficio di Presidenza di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il Consigliere può fornire ulteriori spiegazioni all'Ufficio di Presidenza.
6. Per fatti di particolare gravità che si svolgano all'interno della sede del Consiglio, ma non durante le sedute delle Commissioni, dell'Assemblea o di altri organi consiliari, il Presidente può ugualmente investire del caso l'Ufficio di Presidenza il quale, sentiti i Consiglieri interessati, può deliberare le sanzioni di cui ai commi precedenti.
7. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione e di voto.>>.

Art. 9
(Modifica all'articolo 81)

1. Al comma 3 dell'articolo 81 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<l'Ufficio di Presidenza>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Presidenza>>.

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 86 ante)

1. Prima dell'articolo 86 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 86 ante

(Qualità della normazione)

1. L'attività legislativa è esercitata in modo da assicurare la chiarezza degli obiettivi perseguiti, la qualità, la coerenza e l'efficacia delle norme, il rispetto dei principi di programmazione, razionalizzazione, semplificazione e contenimento della spesa pubblica.>>.

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 86 ter)

1. Dopo l'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 86 ter

(Aggiunta di firme alle proposte di legge)

1. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad una proposta di legge dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio dopo aver acquisito il consenso del primo firmatario della proposta medesima.

2. Qualora la richiesta intervenga durante la discussione del provvedimento in Assemblea il richiedente può formulare un annuncio orale prima dell'inizio dell'esame dell'articolato. Anche in questo caso è necessario il consenso del primo firmatario che viene reso verbalmente nel corso della seduta.>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 89)

1. Al comma 2 dell'articolo 89 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<87, comma 3,>> sono soppresse.

Art. 13

(Inserimento della sezione II bis nel capo I del titolo IV)

1. Dopo la sezione II del capo I del titolo IV del regolamento interno del Consiglio regionale è inserita la seguente:

<<Sezione II bis

Rappresentanza istituzionale degli interessi nel procedimento di formazione degli atti legislativi

Art. 90 bis

(Rappresentanza istituzionale degli interessi)

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza, il Consiglio promuove la funzione di rappresentanza istituzionale degli interessi nei processi decisionali pubblici, quale attività che concorre alla formazione delle scelte politiche, attraverso strumenti che garantiscano la massima trasparenza e partecipazione nel procedimento di formazione degli atti legislativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio il Registro dei rappresentanti di interessi. Possono essere inseriti nel Registro, quali portatori di interessi particolari, enti pubblici o territoriali, imprese, società, associazioni o fondazioni, di comprovata professionalità, che presentino formale richiesta al Presidente del Consiglio.

3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio sono disciplinati i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta del Registro e le modalità di interlocuzione dei soggetti iscritti con gli organi del Consiglio.>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 92)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 92 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini di cui al comma 2 i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori della Commissione sono corredati di una scheda tecnico-normativa, redatta dalle strutture competenti all'istruttoria, riguardante:

- a) l'individuazione del contesto normativo in cui si inserisce il progetto;
- b) la coerenza della disciplina proposta con la Costituzione, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale;
- c) la coerenza della disciplina proposta con la normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) la previsione di adeguati strumenti di copertura finanziaria, sentita anche la Direzione centrale finanze;
- e) la corretta formulazione dei testi in base alle regole per la redazione dei testi normativi.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 98)

1. All'articolo 98 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

a) al comma 2 dopo la parola <<invitare>> sono inserite le seguenti: <<, le modalità della consultazione>>;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. I soggetti invitati possono partecipare alle audizioni anche in modalità telematica e possono, in ogni caso, trasmettere le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, anche in modalità telematica.

3 ter. Le Commissioni, nelle relazioni con cui riferiscono all'Assemblea, danno conto delle audizioni svolte e dei contributi utilizzati per l'approvazione del progetto di legge.>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 99)

1. All'articolo 99 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Ammissibilità e termine di presentazione degli emendamenti)>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Gli emendamenti sono presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale ha inizio l'esame del progetto di legge.>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 101)

1. Il comma 2 dell'articolo 101 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

Art. 18

(Modifica all'articolo 102)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 102 del regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nei casi di cui al comma 3 il primo firmatario della proposta di legge svolge le funzioni di relatore.>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 105)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 105 del regolamento interno del Consiglio regionale è

inserito il seguente:

<<5 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad emendamenti presentati da altri per iscritto o formulando un annuncio orale prima dell'inizio delle votazioni sull'articolo cui gli emendamenti stessi si riferiscono, fermo restando il consenso del primo firmatario dell'emendamento che durante la seduta dell'Assemblea può essere reso anche oralmente.>>.

Art. 20
(Modifiche all'articolo 110)

1. All'articolo 110 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'ordine logico>>;
- b) il comma 5 è abrogato.

Art. 21
(Modifiche all'articolo 112)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 112 del regolamento interno del Consiglio regionale sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Il ritiro dell'emendamento o articolo aggiuntivo prima dell'inizio della discussione generale è comunicato al Presidente del Consiglio che ne dà annuncio all'Assemblea all'inizio della discussione generale. In tal caso, in deroga al comma 1, l'emendamento o articolo aggiuntivo ritirato non può essere fatto proprio da altri.

1 ter. L'emendamento o articolo aggiuntivo ritirato dopo l'inizio della discussione generale può essere fatto proprio da altri immediatamente dopo l'annuncio orale del ritiro fatto dal presentatore in Aula.>>.

Art. 22
(Modifiche all'articolo 113)

1. All'articolo 113 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Nel corso della discussione generale o di quella sui singoli articoli ciascun Consigliere può presentare, come primo firmatario, non più di un ordine del giorno che espliciti il significato della legge o contenga direttive alla Giunta regionale per la sua applicazione. Per i disegni di legge di stabilità, collegati e di assestamento del bilancio, nonché per i progetti di legge riguardanti materie di competenza di più

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

Commissioni di cui all'articolo 124 bis, ciascun Consigliere può presentare, come primo firmatario, non più di tre ordini del giorno per provvedimento. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione generale o sui singoli articoli e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma ad ordini del giorno presentati da altri Consiglieri per iscritto o formulando un annuncio orale. La richiesta deve essere presentata prima del pronunciamento della Giunta regionale sui medesimi e fermo restando il consenso del primo firmatario dell'ordine del giorno che, durante la seduta dell'Assemblea, può essere reso anche oralmente.>>.

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 123 ter)

1. Dopo l'articolo 123 bis del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Art. 123 ter

(Esame del bilancio consolidato)

1. L'esame del bilancio della Regione consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio consolidato.

2. Il bilancio consolidato è assegnato alla I Commissione integrata che lo esamina e riferisce all'Assemblea depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; alla relazione di maggioranza è allegata una proposta di deliberazione consiliare.

3. La I Commissione integrata può invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame del bilancio consolidato.>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 124 bis)

1. All'articolo 124 bis del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Procedimento per l'esame dei progetti di legge riguardanti materie di competenza di più Commissioni)>>;

b) al comma 1 le parole <<Quando un progetto di legge interviene testualmente, con finalità di semplificazione o di manutenzione dell'ordinamento regionale su disposizioni normative tra loro non correlate>> sono sostituite dalle seguenti: <<Quando un progetto di legge contiene disposizioni

normative tra loro non correlate, anche con finalità di semplificazione o di manutenzione o riordino dell'ordinamento regionale,>>.

Art. 25
(Modifiche all'articolo 143)

1. All'articolo 143 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. È fatta salva la possibilità per ciascuno dei proponenti di ritirare la propria firma dalla mozione presentata.

1 ter. La mozione non può essere emendata se non con il consenso espresso del proponente o del primo firmatario.>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ciascun Consigliere può aggiungere la propria firma a mozioni o ad emendamenti sulle mozioni presentati da altri Consiglieri per iscritto o formulando un annuncio orale entro la chiusura della discussione e fermo restando il consenso del proponente o del primo firmatario della mozione o del relativo emendamento, che durante la seduta può essere reso anche oralmente.>>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. L'Assemblea, con il consenso del proponente o del primo firmatario, può rinviare la mozione alla Commissione competente perché la esamini in sede referente, fermo restando quanto previsto dal comma 1 ter, assegnando un termine per la ripresentazione in Aula. La proposta di rinvio è presentata con mozione d'ordine e viene discussa e votata con le modalità di cui all'articolo 73.>>.

Art. 26
(Modifica all'articolo 145 bis)

1. Il comma 4 dell'articolo 145 bis del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<4. La posizione della questione di governo sull'approvazione di un articolo o sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la questione di governo è stata posta. Se il voto dell'Assemblea è favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti si intendono preclusi. Allo stesso modo si procede se sia posta la questione di governo su un ordine del giorno o una mozione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Regione può porre la questione di governo sulla votazione finale del progetto.>>.

Art. 27
(Modifica all'articolo 148)

1. Al comma 1 dell'articolo 148 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole: <<per non più di novanta minuti>> sono soppresse.

Art. 28
(Modifica all'articolo 149)

1. Al comma 4 dell'articolo 149 del regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 146, comma 4, decorre dall'assegnazione dell'interrogazione alla competente Commissione consiliare.>>.

Art. 29
(Modifiche all'articolo 164)

1. All'articolo 164 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. Al fine di acquisire elementi conoscitivi ed effettuare approfondimenti su tematiche inerenti le materie di competenza, le Commissioni, anche indipendentemente dagli atti assegnati, possono riunirsi per procedere ad audizioni di rappresentanti di enti, associazioni o di altri soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili.>>;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Le audizioni possono svolgersi anche su richiesta degli interessati. A tal fine il Presidente della Commissione informa l'Ufficio di Presidenza della Commissione delle richieste pervenute per il loro eventuale accoglimento.

3 ter. I soggetti invitati possono partecipare alle audizioni anche in modalità telematica e possono, in ogni caso, trasmettere le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, anche in modalità telematica.>>.

Art. 30
(Inserimento dell'articolo 174 bis ante)

1. Dopo l'articolo 174 del regolamento interno del Consiglio regionale è inserito il seguente:

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

<<Art. 174 bis ante
(Linee di indirizzo alla Commissione paritetica)

1. Nel primo anno di legislatura il Consiglio regionale adotta, con apposita risoluzione, le linee di indirizzo politico per i componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto, contenenti indicazioni operative e priorità di intervento.
2. La V Commissione, allargata ai Presidenti dei gruppi consiliari, predispone la proposta di risoluzione e ne riferisce all'Assemblea per la discussione e deliberazione nella prima seduta utile.
3. Il Presidente del Consiglio trasmette tempestivamente le linee di indirizzo approvate ai componenti la Commissione paritetica di nomina consiliare e, per conoscenza, al Presidente della Commissione stessa.
4. Le linee di indirizzo possono essere modificate o integrate con le medesime modalità nel corso della legislatura.>>.

Art. 31
(Modifiche all'articolo 176)

1. All'articolo 176 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole << conto consuntivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<rendiconto del Consiglio regionale>>;
 - b) al comma 2 le parole << conto consuntivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<rendiconto del Consiglio regionale>>;
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. L'autonomia contabile del Consiglio regionale è disciplinata dal Regolamento di contabilità adottato dall'Ufficio di Presidenza ed è esercitata in attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nel rispetto del sistema contabile, degli schemi di bilancio e di rendiconto adottati dalla Regione.>>.

Art. 32
(Modifiche all'articolo 179)

1. All'articolo 179 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Accesso alle sedi del Consiglio)>>;

<<Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale>>

- b) al comma 1 le parole <<accedono alla sede del Consiglio>> sono sostituite dalle seguenti: <<accedono alle sedi del Consiglio, ovunque ubicate sul territorio regionale,>>;
- c) al comma 2 le parole <<alla sede>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle sedi>>.

Art. 33

(Modifiche all'articolo 179 bis)

1. All'articolo 179 bis del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Informazione e partecipazione dei cittadini e diritto di accesso dei Consiglieri)>>;
- b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

<<1 ter. Il Presidente del Consiglio favorisce lo sviluppo di piattaforme informatiche e di altri sistemi di comunicazione che rendano più efficace, agevole ed immediata la partecipazione dei soggetti esterni all'attività delle Commissioni.>>.

Art. 34

(Decorrenza di efficacia)

1. Le modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale di cui agli articoli da 1 a 33 hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2023.